

COMUNE DI POSITANO

Provincia di SALERNO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 del 12.04.2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA . PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2012.

L'anno **duemiladodici** il giorno **dodici** del mese di **aprile** alle ore **18.02** nella sala consiliare della Sede Comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d'invito del Sindaco prot. n. 4395 in data 06.04.2012, si è riunito in prima convocazione, sessione ordinaria ed in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

Cognome e nome	P/A	Cognome e nome	P/A
1 - DE LUCIA MICHELE	Presente	10 - MANDARA ANNA	Presente
2 - FUSCO FRANCESCO	Presente	11 - ALTABELLI ANTONIO	Presente
3 - GUIDA GIUSEPPE	Presente	12 - LUCIBELLO ANTONINO	Presente
4 - GUARRACINO RAFFAELE	Presente	13 - MARRONE DOMENICO	Presente
5 - PALUMBO ANTONIO	Presente	14 - MARRONE GAETANO	Presente
6 - D'URSO BENIAMINO	Presente	15 - VESPOLI LUCA	Presente
7 - DI LEVA ANTONINO	Presente	16 - MASCOLO FRANCESCO PAOLO	Presente
8 - SAVINO MARIA GRAZIA	Presente	17 - CASTELLANO GIUSEPPE	Assente
9 - CASOLA RAFFAELE MARCO	Presente		

- **Componenti assegnati: Sindaco e n. 16 Consiglieri**
- **Componenti in carica: Sindaco e n. 16 Consiglieri**
- **Presenti: n. 16 (sedici)**
- **Assenti: n. 1 (Castellano Giuseppe)**

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 TUEL), il Segretario Comunale **Dott. Pasquale Marrazzo**

Assume la presidenza il Sindaco **Michele De Lucia**, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Preso atto della proposta di deliberazione a firma del Sindaco che testualmente recita:

VISTO il decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, che, agli articoli 8 e 9, ha istituito, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili, la nuova imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2014;

CONSIDERATO che l'articolo 13 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria con applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo, altresì, l'applicazione a regime della medesima imposta dal 2015;

DATO ATTO che ai comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi degli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni e dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria la cui approvazione è iscritta al precedente punto dell'ordine del giorno della medesima seduta consiliare;

CONSIDERATO che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 e dei commi 4 e 5, dell'articolo 13, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 16.03.2012 ad oggetto: "Imposta municipale propria. Proposta aliquote per l'anno 2012";

RITENUTO opportuno approvare le aliquote dell'imposta municipale propria, per l'anno 2012, nei termini di cui all'atto deliberativo riportato al precedente punto e, quindi, come segue:

a)	0,4 per cento	Aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze
b)	0,2 per cento	Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133
c)	0,86 per cento	Aliquota per tutte le altre fattispecie imponibili

RITENUTO opportuno prevedere, altresì, per l'anno 2012, per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze,:

- una detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- la detrazione di cui al precedente punto a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

DATO ATTO che:

- per abitazione principale del soggetto passivo si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;



- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

PRECISATO che:

- la detrazione di base di euro 200,00 per l'abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto autonomo per le case popolari o ente ad esso subentrato;
- l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- per previsione regolamentare, l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

DATO ATTO che:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) dispone che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- il comma 16-quater, dell'articolo 29, del decreto-legge 29.12.2011, n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24.02.2012, n. 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012;

VISTO il comma 15, dell'articolo 13, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, con il quale si prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che, in sede di conversione del decreto-legge 02.03.2012, n. 16, è all'esame del Parlamento un emendamento a firma dei relatori delle commissioni bilancio e finanze del Senato al decreto-legge che, introducendo modifiche alla disciplina dell'imposta municipale propria, prevede, al contempo, la possibilità per i comuni di apportare, entro il 30.09.2012, le eventuali modifiche alla deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo che si dovessero rendere necessarie;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 49, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO il d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007;

PROPONE DI DELIBERARE

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di approvare, per l'anno 2012, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria:

a)	0,4 per cento	Aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze
b)	0,2 per cento	Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133
c)	0,86 per cento	Aliquota per tutte le altre fattispecie imponibili

3. di prevedere, per l'anno 2012, per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze:
 - a) una detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b) la detrazione di cui al precedente punto a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
4. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 e dei commi 4 e 5, del medesimo articolo 13, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;
5. di dare atto, altresì, che, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214,:
 - a) per abitazione principale del soggetto passivo si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
 - b) per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
6. di stabilire che, ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214,:
 - a) la detrazione di base di euro 200,00 per l'abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto autonomo per le case popolari o ente ad esso subentrato;
 - b) l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale,



annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

c) per previsione regolamentare, l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

7. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione del comma 15, dell'articolo 13, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

8. di riservarsi di adottare le eventuali modifiche alla presente deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo che si dovessero rendere necessarie qualora, in sede di conversione del decreto-legge 02.03.2012, n. 16, venga recepito l'emendamento riportato in premessa;



Relaziona sull'argomento l'Assessore Giuseppe Guida precisando che le aliquote sono al minimo per le prime case e contenute per le altre tipologie di immobili;

Il Consigliere Domenico Marrone rileva che l'introito di quest'anno è pari ad euro 1.470.000,00 con una variazione in aumento di circa euro 170.000,00;

L'Assessore Guida precisa che vi è stata una compensazione con il fondo sperimentale di riequilibrio;

Il Consigliere Domenico Marrone chiede perché non si è applicato il minimo anche alle seconde case e alle attività produttive;

L'Assessore Guida precisa che allo Stato va trasferita la metà e che è stato applicato il minimo indispensabile;

Il Consigliere Domenico Marrone chiede se si poteva tagliare gli euro 170.000,00 dalle spese;

Il Sindaco dichiara che negli ultimi anni, ad eccezione del precedente, è stato utilizzato l'avanzo di amministrazione per le spese correnti, ma qualcuno viene a dire che dovevamo risparmiare sulle spese correnti. Precisa che si rientra tra i comuni che hanno approvato le aliquote IMU più basse, rilevando che in questo momento ritiene che vi sia un aggravio a carico dei cittadini da parte del Governo;

Il Consigliere Domenico Marrone precisa che la classe politica in Italia ha fallito in passato e, per tale motivo, si è arrivati a questo punto;

L'Assessore Guida pone l'accento che bisogna tenere conto anche degli equilibri dell'Ente;

Il Consigliere Domenico Marrone rileva, quale incongruenza, il fatto che si tassano gli alberghi mentre non si è applicata la tassa di soggiorno ed esprime giudizi critici sulle spese dell'Amministrazione;

Il Consigliere Altobelli si rammarica perché avrebbe voluto ridurre l'imposta sulla prima casa anche sotto il minimo;

Il consigliere Palumbo interviene ponendo la seguente domanda: se il capogruppo fosse stato in maggioranza, avrebbe detto le stesse cose?

Non essendovi ulteriori interventi o proposte di rettifica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Gestione Entrate Tributarie, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, apposto in calce alla proposta di deliberazione e di seguito riportato:

Il Responsabile del Servizio Gestione Entrate Tributarie

Visto l'art. 49, comma 1, del d.lgs n. 267/2000;

Vista la precedente proposta di deliberazione;

Riscontrata la regolarità tecnica;

Esprime il seguente parere:

La precedente proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista TECNICO



Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

F.to dott. Gianpiero Cicalese

Con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti n. 16 (sedici) Assenti n. 1 (uno: Castellano Giuseppe)

Votanti n. 16 (sedici)

Voti favorevoli n. 12 (dodici)

Voti contrari n. 4 (quattro: Marrone Domenico, Marrone Gaetano, Mascolo Francesco Paolo, Vespoli Luca)

Astenuti 0 (zero)

DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di approvare, per l'anno 2012, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria:

a)	0,4 per cento	Aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze
b)	0,2 per cento	Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133
c)	0,86 per cento	Aliquota per tutte le altre fattispecie imponibili

3. di prevedere, per l'anno 2012, per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze,:
 - a) una detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- b) la detrazione di cui al precedente punto a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
4. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 e dei commi 4 e 5, del medesimo articolo 13, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;
5. di dare atto, altresì, che, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214,:
- a) per abitazione principale del soggetto passivo si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- b) per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
6. di stabilire che, ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214,:
- a) la detrazione di base di euro 200,00 per l'abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto autonomo per le case popolari o ente ad esso subentrato;
- b) l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- c) per previsione regolamentare, l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
7. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione del comma 15, dell'articolo 13, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;
8. di riservarsi di adottare le eventuali modifiche alla presente deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo che si dovessero rendere necessarie qualora, in sede di conversione del decreto-legge 02.03.2012, n. 16, venga recepito l'emendamento riportato in premessa;

Con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti n. 16 (sedici)

Assenti n. 1 (uno: Castellano Giuseppe)

Votanti n. 16 (sedici)

Voti favorevoli n. 12 (dodici)

Voti contrari n. 4 (quattro: Marrone Domenico, Marrone Gaetano, Mascolo Francesco Paolo, Vespoli Luca)


Astenuti 0 (zero)

DELIBERA

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.



2



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Michele De Lucia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pasquale Marrazzo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web www.comune.positano.sa.it il giorno 27.04.2012 per rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, li 27.04.2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to dott. Luigi Calza

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27.04.2012, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, li 27.04.2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to dott. Luigi Calza

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Positano, li **27 APR. 2012**



RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Luigi Calza
Luigi Calza